

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLA
REGIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

SENTENZA C. COST. N.15 DEL 21 GENNAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

| | |
|---|--|
| GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE | Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 <i>(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)</i> , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, <ul style="list-style-type: none">• Art. 38, comma 3• Art. 43, comma 1 |
| MATERIA | <ul style="list-style-type: none">• <i>Disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive</i>• <i>Interventi finalizzati alla rimozione degli squilibri economico sociali</i> |
| LIMITI VIOLATI | Costituzione <ul style="list-style-type: none">• Art. 117, commi 3 e 4• Principio di leale collaborazione |
| RICORRENTE | Regioni Emilia-Romagna e Veneto |
| RESISTENTE | Stato |

| | |
|------------------|--|
| <p>DECISIONE</p> | <p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3 nei confronti del principio di leale collaborazione.</p> <p>E' stato ritenuto che la disposizione censurata (relativa alla disciplina dello Sportello unico delle attività produttive) non rientri nell'ambito afferente alle materie dell'industria, commercio, agricoltura, artigianato, turismo di competenza regionale residuale, ma nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117 secondo comma, lettera r) della Costituzione: “coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale”.</p> <p>Al riguardo, La Corte, ha richiamato la sentenza n.376 del 2002 sulla <i>disciplina dello sportello unico per le attività produttive</i> e la direttiva comunitaria 2006/123/CE che, all'art. 6, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli sportelli unici in argomento - paragrafo 1; • l'esercizio di funzioni di coordinamento statale (nel caso di competenza spettante ad autorità locali) paragonabili all'art. 117, comma 2, lettera r) della nostra Costituzione) – paragrafo 2. <p>Per la Corte è palese “ <i>la funzione di coordinamento perseguita dalla normativa che disciplina compiti e funzionamento dello sportello unico per le imprese</i>”</p> <p>Stante l'imputazione alla competenza esclusiva dello Stato del previsto decreto di disciplina inerente lo sportello unico, per la Corte non è stata ritenuta necessaria l'intesa con la Conferenza unificata, ritenendo invece adeguatamente tutelate le esigenze di raccordo con le istanze regionali mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.</p> |
|------------------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1 nei confronti del principio di leale collaborazione.</p> <p>In relazione alla prevista adozione del <i>decreto ministeriale di fissazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti aventi lo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese</i>, la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del parere della Conferenza Stato - Regioni (e non della previa intesa), non risulta lesiva del principio di leale collaborazione, in quanto, per la finalità della tipologia di intervento, volta a ridurre squilibri, a favorire condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali (Sentenza n.175 del 2005), lo stesso (intervento) può rientrare nell'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali, di cui all'art.119, comma quinto della Costituzione.</p> <p>La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.43, comma 1 nei confronti dell'art.117, commi terzo e quarto in quanto la ricorrente ha omissso la riferibilità della censura all'ambito di legislazione regionale concorrente o residuale, motivando genericamente ed alternativamente.</p> |
| <p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p> | <p>La sentenza contribuisce alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale prevista all'art.117, comma secondo lettera r) della Costituzione; • degli interventi finalizzati alla rimozione degli squilibri economici sociali previsti all'art.119, comma quinto della Costituzione. |